

Campo di applicazione procedurale della nuova Legge sulla Protezione dei Dati Personali (nLPDP)

Art. 4

¹La protezione dei dati nelle procedure amministrative di prima istanza è retta dalle disposizioni della presente legge.

²La protezione dei dati nelle procedure giudiziarie e in quelle secondo gli ordinamenti procedurali sono retti dal relativo diritto procedurale applicabile. La presente legge è tuttavia applicabile, ad eccezione delle norme sulla vigilanza, dove il diritto procedurale non disciplina la protezione dei dati in modo equivalente alla presente legge.

Art. 4

Cpv. 1

Alle procedure amministrative di prima istanza, ossia quelle procedure che sfociano in una decisione di un'autorità amministrativa, si applica, come finora, la LPDP, in concorrenza con la LPAm. Nelle procedure di prima istanza rientrano anche le procedure di reclamo (ne è esempio, in diritto fiscale, la procedura su reclamo che porta a una [seconda] decisione soggetta a ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, oppure, in diritto delle assicurazioni sociali, la procedura su opposizione che porta l'assicurazione a emettere una [seconda] decisione ex art. 52 LPGA impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni).

Ritenuta la concorrenza tra LPDP e LPAm, in ambito di prima istanza può sorgere un possibile conflitto normativo, che in pratica si riduce alla questione dell'accesso agli atti. A quest'ultimo può applicarsi sia il diritto di accesso secondo la LPDP, sia il diritto di essere sentito (ante procedura) secondo gli art. 32 segg. LPAm, che discende dal diritto di essere sentito (e il corollario diritto di consultare gli atti) di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost./CH. L'interessato valuta su quale diritto fondare la sua richiesta di accesso in funzione dello scopo che persegue e delle rispettive necessità informative nel caso concreto, tenendo conto delle considerazioni seguenti: Il diritto di consultare gli atti sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost./CH è in stretta correlazione con il diritto di accesso della protezione dei dati dedotto, a livello costituzionale, dagli art. 10 cpv. 2 e 13 cpv. 2 Cost./CH. Fondate su basi costituzionali diverse, le due garanzie non sono però equivalenti: ciascuna ha il suo campo d'applicazione ed esse possono essere invocate indipendentemente l'una dall'altra. La portata del diritto d'accesso è più ristretta poiché non si estende a tutti gli atti determinanti per l'esito della procedura, ma unicamente alle informazioni concernenti la persona interessata; essa è però anche più ampia, poiché il diritto di accesso può essere esercitato indipendentemente da una procedura specifica, senza che l'interessato debba potersi prevalere, riservato l'abuso di diritto, di un interesse legittimo concreto. Inoltre, alcune distinzioni proprie del diritto di esaminare gli atti sono prive di pertinenza nell'ambito della protezione dei dati. Ciò vale

in special modo per la distinzione – non sempre agevole e criticata in dottrina – fra gli atti che le parti possono esaminare e i cosiddetti atti interni dell'amministrazione: il diritto di accesso della protezione dei dati, infatti, contempla anche i documenti interni (tanto più se contengono dati sensibili), che sono invece costantemente sottratti a consultazione nella procedura amministrativa, non essendo una simile facoltà inclusa nel diritto di esaminare gli atti. Rimangono riservati i casi in cui la decisione amministrativa menziona gli atti interni. Il diritto di consultare gli atti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost./CH non è assoluto e può essere limitato a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti (Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2018 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 19).

Cpv. 2

L'attuale art. 3 cpv. 1 LPDP disciplina il rapporto tra LPDP e il diritto procedurale e stabilisce come principio generale che le elaborazioni di dati nell'ambito di tutti i procedimenti pendenti sono rette dal rispettivo codice di procedura. Più esattamente, la norma sancisce che quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso (ad eccezione di quella di prima istanza, vedi cpv. 1), la protezione dei dati è garantita dalle legislazioni speciali. Allineandosi al disegno di nuova legge federale sulla protezione dei dati, questa norma viene precisata, prevedendo che il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto procedurale applicabile. Rispetto al diritto vigente non si parla quindi più unicamente di procedimenti pendenti, ma di procedimenti giudiziari o disciplinati da un ordinamento procedurale federale o cantonale, che non configurano necessariamente ancora un procedimento pendente stricto sensu (vedi ad esempio art. 74 cpv. 2 CPP). Per procedimenti giudiziari s'intendono tutti i procedimenti contenziosi dinanzi a tribunali penali, civili e amministrativi cantonali o federali nonché i tribunali arbitrali con sede in Svizzera. I procedimenti giudiziari sono quelli che si svolgono dinanzi a un giudice che si occupa per la prima volta di un caso per il quale il procedimento è stato avviato conformemente all'ordinamento procedurale determinante. Un procedimento è disciplinato dagli ordinamenti procedurali federali (in particolare PA, CPP, CPC, LTF, LTAF, LTFB, LEF, DPA, PPM, AIMP) o cantonali (LPAm), non appena un'autorità tratta una determinata fattispecie conformemente alle disposizioni di una delle suddette leggi. Può rientrare nel concetto di procedimento giudiziario anche la procedura di petizione davanti al Tram quale istanza unica (art. 92 LPAm), ritenuto che in tale procedura non si è confrontati a un provvedimento amministrativo emanato autoritariamente e suscettibile di ricorso, bensì ad una pretesa fatta valere davanti a un tribunale nella quale l'ente pubblico figura come parte (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, commento ad art. 71 LPAm). Le modalità di presentazione della petizione e della risposta sono quelle della procedura civile a cui rinviavano gli art. 72 e 73 cpv. 1 vLPAm, oggi codificati agli art. 93 e 94 LPAm (cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 inerente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pagg. 61 segg.). Non rientrano, per contro, nel campo di applicazione del nuovo art. 4 cpv. 2 le procedure di vigilanza, quale quella prevista dalla Legge organica comunale. Riassumendo, il criterio determinante per l'applicabilità o meno della LPDP, è l'assenza o la presenza, sotto il profilo funzionale, di un rapporto diretto con un

ordinamento procedurale. Un tale rapporto sussiste in particolare se il trattamento di dati personali in questione può avere ripercussioni concrete sul procedimento o sul suo esito oppure sui diritti procedurali delle parti.

Laddove, in un procedimento giudiziario o disciplinato da un ordinamento procedurale, il diritto procedurale federale o cantonale non è equivalente alla LPDP in materia di protezione dei dati, si applica la LPDP. In tal caso, tuttavia, l'organo decisionale non soggiace alla sorveglianza dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati. La LPDP si applica nella misura in cui non collide con norme specifiche dell'ordinamento procedurale applicabile. L'intimazione di un ricorso alla controparte, e il loro diritto di essere sentiti, non può, ad esempio, essere bloccato, rispettivamente precluso da parte del ricorrente, sulla base del diritto di blocco previsto dalla LPDP. In questo senso, la LPDP va intesa come legge generale e sussidiaria tesa a completare l'ordinamento procedurale laddove quest'ultimo dovesse essere lacunoso o non dovesse garantire la protezione dei dati in modo equivalente alla LPDP.

Dopo la conclusione del procedimento in materia penale, l'elaborazione dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati (art. 99 cpv. 1 CPP).

In materia amministrativa cantonale, una volta la causa entrata in forza di cosa giudicata formalmente, si applica la presente legge sulla protezione dei dati.

Negli altri casi, va valutato quale normativa sulla protezione dati sia applicabile a procedimento concluso.